

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1967

Rinvio dell'applicazione dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

ONOREVOLI SENATORI. — Discutendosi al Parlamento, tanto al Senato che alla Camera, di alcune norme riguardanti la categoria dei telefonici, parve opportuno ad entrambi i rami del Parlamento, che le pensioni di taluni gruppi di telefonici, fossero riportate a valori più compatibili con una certa giustizia distributiva, tenuto conto soprattutto delle modeste pensioni di cui fruiscono numerose categorie di anziani lavoratori.

Questo concetto, tradottosi in una particolare e tassativa norma legislativa — quella appunto dettata dall'articolo 22 della citata legge — sollevò, nella nostra Commissione, molte riserve delle quali si fece portatore lo stesso relatore.

Le riserve e i dubbi circa l'opportunità della citata norma, ampiamente discussi in Commissione, riguardavano:

a) la legittimità costituzionale di una norma che decurta le pensioni di una categoria, pensioni maturate con contributi personali e aziendali contrattualmente fissati. Questa illegittimità sembra sorgere anche

dallo strumento usato per ottenere la decurtazione (una diffalcazione di proventi pensionistici in luogo di una eventuale e legittima tassazione);

b) dal fatto che la legge applichi ad una sola categoria di cittadini, e non a tutte le categorie che si trovano in condizioni analoghe, un tale trattamento.

Questa seconda obiezione parve tanto seria e fondata allo stesso Governo che questi, sia durante i lavori della nostra Commissione che alla Camera, intese dare all'articolo 22 della citata legge una applicazione posticipata (1° gennaio 1968) rispetto agli altri articoli della legge, ripromettendosi il Governo di estendere ai pensionati di altri fondi speciali, gli stessi criteri contenuti nell'articolo 22 della legge n. 583, prima della sua entrata in vigore o contemporaneamente con essa; oppure in caso di difficoltà o di impossibilità ad emanare e a fare approvare tempestivamente un tale provvedimento, il Governo avrebbe provveduto legislativamente a posticipare convenientemente l'ap-

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plicazione dell'articolo 22 così da poter dare applicazione alle misure disposte per i telefonici anche per le altre categorie, almeno a quelle facenti capo a fondi speciali pensionistici.

Il presentatore non intende ripetere qui le sue perplessità già esposte nella relazione al momento della discussione e della approvazione della legge n. 583, riserve che non può non mantenere, ma intende sottolineare le condizioni nelle quali la legge n. 583 è stata approvata e le condizioni per le quali la Commissione ha dato la sua adesione alla legge, condizioni che lo stesso Governo ha accolto dando precise assicurazioni.

Poichè, nonostante le buone disposizioni del Governo, l'opportunità di individuare seriamente e compiutamente i gruppi interessati agli orientamenti del Parlamento, non hanno consentito al Governo stesso di mettere a punto una proposta concreta di carattere legislativo, ritengo opportuno proporre al Parlamento il rispetto dei propri impegni e di aiutare il Governo a rispettare i suoi.

Il disegno di legge che ho l'onore di proporre al Senato consta di un articolo unico che rinvia di un anno l'applicazione dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, numero 583.

A sostegno di questa richiesta, per quanto non paia indispensabile, ricordo ciò che io dissi nella seduta del 4 luglio 1967 in Commissione lavoro del Senato, riportato in suc-

cinto nel « Resoconto sommario » del Senato del 5 stesso mese: « Il senatore Valsecchi dichiara tuttavia che non si opporrà al mantenimento dell'articolo (22) purchè sia accolto un suo ordine del giorno nel quale si invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo per rinviare la decorrenza dell'efficacia dell'articolo 22 qualora, entro il 1° gennaio 1968, non sia stato ancora emanato il provvedimento di carattere generale ». Questo ordine del giorno è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Ma, continua il resoconto, « La Commissione approva poi un ordine del giorno dei senatori Macaggi, Angelini e Bermani, accettato dal Sottosegretario Martoni, nel quale si impegna il Governo a presentare sollecitamente norme equiparative al trattamento dei telefonici, quale risulta dall'articolo 22, per tutte le categorie in analoghe condizioni, coerentemente agli intendimenti già espressi dal Ministero del lavoro alla Camera dei deputati.

Per quanto superfluo il presentatore, per evitare eventuali scrupoli, ricorda un analogo provvedimento di proroga contenuto nel regio decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1142, che può qui richiamarsi anche se tratta diversa materia.

Per tutte queste considerazioni, sommariamente esposte, il sottoscritto confida che gli onorevoli senatori vorranno sostenere col loro voto il disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, entra in vigore il 1° gennaio 1969.